



Comune di Settimo Milanese

REGOLAMENTO COMUNALE

Per le Sponsorizzazioni

Approvato con delibera C.C. n. 54 del 29/10/2019

SPONSORIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE E CURA DELLE AREE VERDI DI PROPRIETA' COMUNALE

ART. 1 OBIETTIVI

Gli obiettivi che l'Amministrazione Comunale si propone di perseguire con il presente Regolamento sono i seguenti:

- coinvolgere e sensibilizzare le imprese, le associazioni, le attività commerciali e produttive sul tema della tutela e salvaguardia del territorio comunale attraverso processi di partecipazione e gestione del patrimonio comunale;
- stimolare ed accrescere il senso di appartenenza;
- generare automaticamente elementi di costante attenzione al degrado urbano;
- recuperare spazi verdi migliorandone l'efficienza e avvalorando il concetto di bene comune;
- incentivare la collaborazione dei soggetti privati per la realizzazione, la manutenzione, la gestione e la cura degli spazi pubblici nei modi di seguito descritti.

ART. 2 DEFINIZIONI

Per "**sponsorizzazione**" si intende l'assegnazione pluriennale di un'area verde pubblica appartenente a diverse tipologie di destinazione d'uso (giardino, aiuola, rotatoria stradale, etc.) affinché sulla stessa vengano svolte, da parte di persone giuridiche, (p.e. aziende, attività commerciali, artigiani, industrie, associazioni) opere di manutenzione e/o valorizzazione, in cambio della promozione dell'immagine mediante forme di pubblicità.

Per "**Sponsor**" si intende il soggetto che, al fine di incrementare la notorietà dei propri segni distintivi, stipula il contratto di sponsorizzazione.

Per "**Sponsee**" si intende il soggetto che rende la prestazione di mezzi consistente nel mettere a disposizione la possibilità di pubblicizzare i segni distintivi dello sponsor nell'ambito dei propri eventi, iniziative o progetti.

Per "**Spazio pubblicitario**" si intende lo spazio fisico o digitale o qualsiasi altro supporto atto alla veicolazione di informazioni finalizzate al ritorno di immagine dello sponsor.

Per "**Contratto di sponsorizzazione**" si intende il contratto in forza del quale un soggetto ("Sponsee") si obbliga a consentire ad un altro soggetto ("Sponsor") l'uso della propria immagine o del proprio nome per promuovere un marchio o un prodotto, dietro corrispettivo che può sostanziarsi nella fornitura di beni e prestazioni di servizi da erogarsi da parte dello sponsor o nel versamento di una somma di denaro per sostenere una iniziativa.

Per "**Manutenzione ordinaria di area verde**" si intende l'esecuzione di tutti gli interventi volti alla conservazione ed alla tutela del patrimonio verde comunale, attraverso l'esecuzione di interventi programmati di mantenimento con lo scopo di evitare situazioni di degrado estetico, funzionale e agronomico.

Al fine del presente regolamento le opere minime di manutenzione sono definite, in relazione alla periodicità, tipologia e quantificazione mediante Disciplinare Tecnico approvato con apposito atto dalla Giunta Comunale.

Per "**Valorizzazione di area verde**" si intende la progettazione e l'esecuzione di interventi volti alla riqualificazione di un'area a verde, ovvero il nuovo allestimento, mediante la messa a dimora di alberi, arbusti e siepi e/o l'inserimento di nuovi arredi urbani.

Al fine del presente regolamento gli interventi di valorizzazione, oltre all'esecuzione delle opere di allestimento e riqualificazione di cui sopra sono da intendersi comprensivi degli oneri di manutenzione e di adeguamento degli allestimenti effettuati per tutto il periodo indicato di durata del contratto. Tali oneri sono da considerarsi a completa cura e spese dello sponsor.

ART. 3 PROMOTORE DELL'INIZIATIVA

Il Comune di Settimo Milanese, in qualità di soggetto responsabile della procedura di sponsorizzazione, assume il ruolo di "Sponsee".

ART. 4 OGGETTO DELLA SPONSORIZZAZIONE

Il Comune di Settimo Milanese intende ricercare, attraverso procedura di evidenza pubblica, soggetti esterni, privati o pubblici (persone giuridiche) anche in forma associata, che intendano proporsi come "sponsor" per:

- la sponsorizzazione finanziaria della manutenzione ordinaria e straordinaria di aree verdi
- la sponsorizzazione tecnica consistente nello svolgimento diretto delle seguenti attività da eseguirsi su aree verdi con qualsivoglia destinazione d'uso (giardini, aiuole, rotonde stradali, etc.):
 - manutenzione ordinaria e straordinaria
 - valorizzazione e manutenzione

In caso di sponsorizzazione tecnica l'assegnazione dell'area, contestuale alla sottoscrizione del contratto di sponsorizzazione per manutenzione e/o valorizzazione e manutenzione, non ne modificherà in alcun modo la funzione ad uso pubblico. Lo Sponsor non potrà quindi reclamare alcun uso esclusivo dell'area stessa ed è obbligato a rispettare le prescrizioni del presente Regolamento.

Le aree oggetto di sponsorizzazione tecnica saranno consegnate allo Sponsor nello stato di fatto in cui si trovano mentre i beni acquistati o forniti nell'ambito della sponsorizzazione, alla scadenza del rapporto contrattuale, resteranno di proprietà dell'Amministrazione Comunale.

Con i soggetti proponenti la sponsorizzazione l'Amministrazione Comunale sottoscriverà un contratto di sponsorizzazione ai sensi dell'art. 43 della legge 449/1997, dell'art. 119 D.Lgs. 267/2000 e 19 D.Lgs. 50/06 al fine di regolare i rapporti tra le parti secondo apposito schema di contratto approvato con atto di Giunta Comunale.

ART. 5 TIPOLOGIE DELLA SPONSORIZZAZIONE

Le tipologie di sponsorizzazione potranno essere le seguenti:

- Sponsorizzazione finanziaria: versamento di una somma in denaro per sostenere la manutenzione ordinaria e straordinaria di un'area a verde, la cui realizzazione resta in capo all'Amministrazione Comunale.
- sponsorizzazione tecnica: interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e/o interventi di valorizzazione di aree verdi mediante fornitura di beni e prestazione di servizi eseguita direttamente dallo sponsor in modo diretto o avvalendosi di imprese specializzate

ART. 6 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Possono assumere la qualifica di Sponsor tutti i soggetti pubblici e privati, persone giuridiche e ogni altro organismo costituito a termini di legge, purché in possesso dei requisiti per contrattare con la Pubblica Amministrazione (art. 80 D.Lgs. 50/2016).

ART. 7 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

- Gli aspiranti Sponsor non possono essere in una delle seguenti condizioni:
 - procedure fallimentari
 - amministrazione controllata
 - concordato preventivo

ART. 8 SCELTA DELLO SPONSOR

La scelta dello Sponsor è effettuata previa pubblicazione di apposito avviso per la ricerca di sponsorizzazione di attività legate alla valorizzazione e cura del verde comunale)

Dell'avviso è data pubblicità mediante affissione all'albo pretorio ed inserimento nel sito internet del Comune; inoltre è possibile adoperare qualsiasi altra forma di pubblicità ritenuta di volta in volta più idonea per una maggiore conoscenza e partecipazione.

L'avviso sarà "aperto" pertanto da considerarsi senza scadenza dal momento della sua pubblicazione; le candidature a Sponsor, che non costituiranno alcun vincolo per l'Amministrazione Comunale, potranno essere presentate in qualsiasi momento dalla data di pubblicazione.

L'Amministrazione potrà revocare e/o modificare l'avviso a suo insindacabile giudizio, in qualsiasi momento lo ritenga opportuno senza che per questo i soggetti interessati a presentare una proposta di sponsorizzazione possano rivalersi in alcun modo.

In mancanza di specifiche richieste di sponsorizzazione a seguito di avviso pubblico L'Amministrazione si riserva la facoltà di ricorrere a trattativa diretta con eventuali soggetti interessati.

ART. 9 DURATA DELLA SPONSORIZZAZIONE E TEMPI DI ESECUZIONE

Il contratto di sponsorizzazione potrà avere una durata compresa tra tre e cinque anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione dello stesso e potrà essere eventualmente rinnovato, previa richiesta da presentare almeno 60 giorni prima della scadenza.

L'eventuale rinnovo sarà a discrezione dell'Amministrazione Comunale.

Il Comune di Settimo Milanese potrà, in qualsiasi momento, con un preavviso di 30 giorni, recedere dal contratto solo per motivi di forza maggiore, pubblica sicurezza e comunque interessi pubblici concreti e prevalenti.

Alla scadenza del contratto lo Sponsor perderà la facoltà di promuovere la propria immagine, l'Amministrazione Comunale riprenderà in carico le aree concesse ed acquisirà la proprietà delle opere, dei beni e di quant'altro realizzato dallo Sponsor senza che questi possa vantare aspettative, indennizzi, risarcimenti, corrispettivi, ecc.

ART. 10 IMPEGNI DELLO SPONSOR

In caso di sponsorizzazione tecnica il corrispettivo a carico dello Sponsor per l'apposizione dei cartelli e la veicolazione del proprio nome/marchio/logo consiste nell'effettuare, nelle aree assegnate, la fornitura di beni, prestazioni e servizi e/o altre utilità di cui al precedente art. 4 (oggetto della sponsorizzazione) nel rispetto delle specifiche contenute nel Disciplinare Tecnico.

Lo Sponsor Tecnico inoltre dovrà impegnarsi a:

- realizzare gli interventi proposti entro il termine indicato nella propria offerta approvata dall'amministrazione Comunale;
- garantire, se il contratto riguarda la sola manutenzione, le prestazioni manutentive minime prescritte dal Disciplinare Tecnico e comunque secondo il programma manutentivo migliorativo eventualmente proposto in sede di offerta;
- osservare le vigenti norme in materia di sicurezza, prevenzione incendi, antinfortunistica e a rispettare gli obblighi assicurativi, assistenziali e previdenziali concernenti il personale impiegato, a qualunque titolo, per lo svolgimento dell'attività sopra citata;
- garantire che i lavori/servizi siano effettuati sempre secondo le regole d'arte adottando la massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi;
- mantenere inalterata la collocazione dell'eventuale segnaletica stradale presente sull'area oggetto di sponsorizzazione.

Lo Sponsor inoltre:

- si assume la responsabilità per danni a cose e/o persone imputabili a difetti di gestione o manutenzione dell'area verde consegnata e garantisce che gli interventi saranno realizzati con i migliori materiali e tecniche esistenti;
- solleva l'Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità civile e penale in merito ad incidenti che potessero capitare al proprio personale.

I beni forniti o installati dallo Sponsor nell'ambito della sponsorizzazione, ivi compresi gli eventuali impianti di irrigazione e ogni altra struttura e infrastruttura fissa o di arredo urbano installata o predisposta nell'ambito dell'attività, allo scadere del contratto di sponsorizzazione, rimarranno di proprietà dell'Amministrazione Comunale.

ART. 11 IMPEGNI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

L'Amministrazione Comunale, a fronte degli interventi realizzati dallo Sponsor nelle aree assegnate, per tutta la durata del contratto di sponsorizzazione:

- concederà l'utilizzo degli spazi verdi assegnati per l'apposizione di cartelli pubblicitari
- consentirà allo sponsor di avvalersi della facoltà di pubblicizzare la sua collaborazione tramite i mezzi di comunicazione.

Alla scadenza del contratto lo Sponsor deve provvedere a rimuovere qualsiasi forma di pubblicizzazione della sponsorizzazione.

L'esecutore materiale della manutenzione, laddove soggetto terzo non coincidente con lo Sponsor, non potrà comparire sul cartello di sponsorizzazione né nelle altre forme di pubblicizzazione.

ART. 12 – VALORE UNITARIO DELLA SPONSORIZZAZIONE FINANZIARIA

I valori unitari minimi per la sponsorizzazione finanziaria e l'elenco delle aree sono approvati dalla Giunta Comunale con successivo atto.

Per ciascuna delle aree in elenco lo sponsor potrà optare alternativamente per la sponsorizzazioni finanziaria o tecnica.

ART. 13 MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Tutti gli interessati dovranno presentare la proposta di sponsorizzazione.

Alla richiesta dovranno essere allegati i seguenti documenti:

in caso di sponsorizzazione finanziaria:

- relazione comprendente:
 - valore annuo del contratto di sponsorizzazione offerto maggiore rispetto a quello posto a base di gara
 - indicazione della durata del contratto di sponsorizzazione (compresa tra tre e cinque anni)
 - schema planimetrico dell'area con indicazione della posizione dei cartelli di sponsorizzazione da collocare.

In caso di sponsorizzazione tecnica – interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria

- relazione descrittiva dettagliata comprendente:
 - la descrizione degli interventi di manutenzione proposti;
 - l'indicazione della durata del contratto di sponsorizzazione;
 - planimetria dell'area verde con indicazione della posizione del cartello/cartelli di sponsorizzazione da collocare.

In caso di Sponsorizzazione tecnica – valorizzazione e manutenzione

- relazione descrittiva del progetto di valorizzazione comprendente
 - la descrizione degli interventi e dei materiali proposti con la motivazione delle scelte effettuate, l'eventuale modifica/realizzazione di impianti di irrigazione e di quanto altro occorrente per dare la compiuta descrizione dell'intervento previsto comprensiva di indicazione dei tempi di realizzazione;
 - l'indicazione della durata del contratto di sponsorizzazione;
 - il computo metrico estimativo degli interventi evidenziando i costi annui di manutenzione degli allestimenti proposti
- elaborato grafico comprensibile ed esaustivo completo delle seguenti informazioni:
 - planimetria dello stato di fatto;
 - planimetria relativa alla proposta progettuale, in scala adeguata ed opportunamente quotata, con indicazione degli allestimenti proposti, dei materiali, delle essenze vegetali previste (con le dimensioni di impianto) e con indicazione della posizione dei cartelli pubblicitari previsti;
 - in caso di realizzazione dell'impianto di irrigazione, schema dell'impianto stesso.

ART. 14 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

L'Amministrazione Comunale, dopo aver accertato l'effettiva disponibilità dell'area proposta dallo sponsor, provvederà al controllo della completezza e correttezza della documentazione presentata, quindi alla verifica dei requisiti e delle dichiarazioni presentate in sede di candidatura.

Le domande di sponsorizzazione saranno valutate in ordine di arrivo e secondo i seguenti criteri.

Sponsorizzazione finanziaria

- in caso di più richieste per la stessa area verrà preferito lo sponsor che ha formulato la migliore offerta economica, in aumento sul contributo minimo indicato per ciascuna area.

Sponsorizzazione tecnica

- In caso di richieste che interessino la stessa area verrà preferito lo sponsor che ha formulato l'offerta tecnica/manutentiva migliore. In tal caso sarà istituita da parte dell'Ufficio Tecnico una apposita commissione.

L'Amministrazione si riserva altresì a facoltà di chiedere allo Sponsor integrazioni, precisazioni, e se ritenuto necessario, modifiche tecniche alla proposta di sponsorizzazione presentata anche al fine di perseguire gli interessi pubblici, escludere conflitti tra interesse pubblico e privato e conseguire un risparmio di spesa.

Successivamente, con determinazione del Coordinatore del dipartimento Patrimonio Ambiente e Territorio, si procederà all'approvazione della proposta di sponsorizzazione ed alla sottoscrizione del relativo contratto.

ART. 15 ESCLUSIONE

L'amministrazione comunale, a suo insindacabile giudizio si riserva di rifiutare qualsiasi proposta di sponsorizzazione qualora:

- ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata;
- ravvisi nel messaggio promozionale un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative;
- la reputi inaccettabile per motivi di ordine generale.

In ogni caso saranno escluse le sponsorizzazioni riguardanti:

- propaganda politica, ideologica, sindacale o religiosa o comunque proposte da associazioni o da soggetti politici, religiosi o sindacali;
- pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici e superalcolici, armi, materiale pornografico o a sfondo sessuale, medicinali e cure mediche, gioco d'azzardo;
- messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, discriminazione, odio o minaccia o comunque lesive della dignità umana;
- pubblicità lesive della dignità della persona, nonché immagini che possano associarsi a maltrattamenti e/o violenza sugli animali;
- progetti che non vengano ritenuti esteticamente e funzionalmente idonei;

ART. 16 CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

Il rapporto tra l'Amministrazione Comunale e gli Sponsor sarà regolato da appositi contratti di sponsorizzazione redatti in forma di scrittura privata da registrarsi in caso d'uso secondo apposito schema approvato con atto di Giunta Comunale.

La stipula del contratto è subordinata alla verifica del possesso, in capo al contraente, dei requisiti di ordine generale nei modi e nei termini di cui al D.P.R. 445/2000 e s.m.i. nonché agli altri adempimenti connessi alla stipula.

E' vietata qualsiasi forma di cessione, anche parziale, del contratto.

ART. 17 CONDIZIONI DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI

In caso di sponsorizzazione tecnica l'impresa che esegue i lavori, in proprio o per conto dell'affidatario, avrà l'obbligo di adottare, durante l'esecuzione dei lavori, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operai, e di terzi e per non produrre danni ai beni pubblici e privati, rimanendo espressamente inteso e convenuto che essa si assumerà ogni responsabilità, sia civile che penale, nel caso di infortunio danni.

L'impresa è tenuta al rispetto delle norme dettate dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. oltre a quelle previste dal vigente Codice della Strada con particolare riferimento ai cantieri stradali.

ART. 18 GARANZIE

In caso di sponsorizzazione tecnica le responsabilità civili e penali in caso di incidenti o danni che si dovessero verificare nel corso dei lavori di valorizzazione e manutenzione delle aree sono attribuibili esclusivamente allo Sponsor, con espressa esclusione per incidenti o danni che non siano riconducibili a negligenza o imperizia nell'esecuzione delle opere di valorizzazione e manutenzione dell'area da parte dello sponsor medesimo.

ART. 19 VIGILANZA E CONTROLLO

Nel caso di sponsorizzazione tecnica l'Amministrazione Comunale eseguirà il monitoraggio e la valutazione sull'andamento delle attività attraverso il competente servizio, al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti in sede di stipula del contratto.

Nel caso di sponsorizzazione di manutenzione ordinaria a carico dello Sponsor, qualora fosse riscontrato che l'area assegnata non venga mantenuta secondo quanto stabilito e, a seguito di sollecito (in forma scritta tramite PEC) non vi fosse provveduto nel termine perentorio di 7 giorni il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto di sponsorizzazione senza che dallo Sponsor possano essere avanzate richieste di alcun tipo e a qualunque titolo.

Il contratto si intenderà risolto anche qualora venga abusivamente alterato o danneggiato lo stato dei luoghi, nel qual caso il Comune provvederà ad eseguire le opere di ripristino addebitandone il costo allo Sponsor.

Con la risoluzione del contratto l'intero impianto della relativa area sarà assunto in carico dal Comune che potrà provvedere direttamente o affidarla in sponsorizzazione ad altri soggetti.